

Disposizioni attuative della delibera consortile n. 76/2021 per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) nell'area industriale di Brindisi"

Indice

Art. 1	Norme generali	pag. 7
Art. 2	Definizioni	pag. 7
Art. 3	Ambito di Applicazione	pag. 8
Art. 4	Requisiti dei proponenti	pag. 8
Art. 5	Autorizzazione Unica e nulla osta consortile	pag. 9
Art. 6	Identificazione delle aree	pag. 9
Art. 7	Criteri generali, tipologie e istanze già pervenute per l'insediamento di impianti FER	pag. 10
Art. 8	Iniziative da parte del Consorzio ASI in area A e C	pag. 11
Art. 9	Iniziative da parte di soggetti privati in area B	pag. 12
Art. 10	Iniziative da parte di soggetti privati in area "D"	pag. 13
Art. 11	Convenzione	pag. 13
Art. 12	Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti FER	pag. 14
Art. 13	Compensazioni ambientali	pag. 14
Art. 14	Royalty	pag. 15
Art. 15	Entrata in vigore	pag. 15
Allegato 1	- Tavola grafica	
Allegato 2	- Schema di Convenzione	

Premesso che:

Il Consorzio ASI di Brindisi, in armonia con la legislazione comunitaria, statale e regionale in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della qualità della vita della popolazione, sostiene e promuove la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile per: a) contribuire alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra; b) ridurre la dipendenza dai combustibili fossili; c) favorire un'economia basata sulla chiusura dei cicli produttivi, efficiente, resiliente e sostenibile.

Il Consorzio ASI di Brindisi riconosce gli impianti alimentati da fonti di energia rinnovabili (FER) come sistema di accumulo, vettore energetico e combustibile alternativo alle fonti fossili e ne favorisce la sua produzione per favorire un uso più efficiente dell'energia prodotta, la generazione distribuita e una rete di trasporti intelligenti, ecosostenibili e integrati.

Vista

- la DGR del 25.03.2003, n. 287 di approvazione del Piano Regolare Territoriale (PRT) dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi – Variante Generale al PRT ASI che è tutt'oggi ancora in vigore;
- la Legge regionale della Regione Puglia del 08.03.2007, n. 2 e ss.mm.ii. sull'Ordinamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale;
- la Legge del 08.08.1995, n. 341, art. 11 co. 1 sulle misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse;
- la Direttiva UE dell'11.12.2018, n. 2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (RED II) e alla individuazione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a energia rinnovabili;

- la Legge regionale della Regione Puglia del 23.07.2019, n. 34 in materia di promozione dell'utilizzo di idrogeno e disposizioni concernenti il rinnovo degli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonte eolica e per conversione fotovoltaica della fonte solare e disposizioni urgenti in materia di edilizia anche nelle aree industriali;
- la legge delega del 22.04.2021, n. 53 di recepimento della Direttiva UE dell'11.12.2018, n. 2001 ed il D.Lgs. 199/2021 di Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

Visto

- il D.L. 20.05.1993, n. 149, art. 2 commi 11, 11-bis e 11-ter, convertito con la Legge 19.07.1993, n. 237 con cui i consorzi ASI adottano propri piani di assetto delle aree e dei nuclei industriali, nei quali sono indicati anche gli impianti e le infrastrutture, idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente;
- il D.P.R. 06.03.1978, n. 218, art. 53 sulle procedure di esproprio per pubblica utilità da parte dei Consorzi per lo sviluppo industriale;
- il D.P.R. 08.06.2001, n. 327 sull'esproprio per pubblica utilità in generale;
- lo Statuto consortile approvato con delibera dell'Assemblea Generale del Consorzio ASI di Brindisi del 22.12.2016, n. 8, con atto del Notaio avv. Roberto Braccio, repertorio n. 27.981 e raccolta n. 12.438 – registrato telematicamente presso l'Agenzia delle Entrate il 07.02.2017, al n. 1098 – mod. 1T;
- il Regolamento Suoli consortile Rep. n. 698 del 12.07.1999, Registrato all'Ufficio delle Entrate di Brindisi il 02.08.1999 al n. 3604, Serie III.

Viste le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PRT Consortile, approvate con la richiamata DGR n. 287/2003, che disciplinano l'attività edilizia negli agglomerati ASI di competenza e sono finalizzate a coordinare l'insediamento delle industrie e dei servizi

consortili per consentirne uno sviluppo razionale e rispettoso delle peculiarità del contesto territoriale.

Richiamati

- il D. Lgs. del 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. Testo Unico in materia ambientale;
- il D. Lgs. del 29.12.2003, n. 387 e ss.mm.ii. di attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- il D. Lgs. del 03.03.2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- il DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 10.09.2010 - pubblicato in G.U. Serie Generale del 18.09.2010, n. 219 - sulle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- la Legge Regionale della Regione Puglia del 12.04.2001, n. 11 e ss.mm.ii sulla valutazione dell'impatto ambientale;
- le DGR n. 131/2004, n. 3028/2010, n. 3029/2010 e n. 2122/2012 circa la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- gli indirizzi di cui alle linee guida 4.4 del PPTR della Regione Puglia sulla costruzione del nuovo paesaggio energetico.

Considerato che:

- il PRT Consortile ha carattere di Piano di Coordinamento Territoriale (PTC), a valenza sovraordinata rispetto agli altri strumenti urbanistici ed in particolare ai PRG comunali;

- l'area di sviluppo industriale di Brindisi ha una superficie territoriale di circa Ha 2.090 così ripartita:

per attività produttive Ha 1.132 (54,16% dell'intera superficie territoriale)

per servizi	Ha	93 (4,45%)
per logistica	Ha	93 (4,45%)
per verde	Ha	517 (24,74%)
per rispetto	Ha	255 (12,20%);

- una parte delle zone a sud dell'area industriale, adibite ad attività produttive, si presentano allo stato attuale non urbanizzate ed attualmente inutilizzate;

- da tempo è in corso un processo di decarbonizzazione con forti incentivi alla realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile ed il PRT del Consorzio ASI, la cui ultima variante risale al 2003, non prevede, allo stato, alcuna regolamentazione, né alcuna individuazione delle aree dove sia possibile o meno realizzare impianti FER in linea con i tempi;

- il settore energetico è chiamato a rispondere a una duplice sfida: soddisfare il crescente fabbisogno energetico di una popolazione crescente, garantendo un adeguato accesso all'energia, limitando le proprie emissioni in atmosfera, al fine di contribuire al processo di decarbonizzazione;

Tenuto conto

- del continuo interesse per la realizzazione di impianti da Fonti di Energia Rinnovabile (FER);
- del D.L. del 31 maggio 2021 n. 77, c.d. "Semplificazioni", nel quale, all'art. 31, sono previste misure di semplificazione per la costruzione ed esercizio per gli impianti di accumulo ed impianti FER;

- da ultimo, del D.L. n. 17 del 1° marzo 2022, in vigore dal 2 marzo 2022, che all'art. 12 semplifica ulteriormente le disposizioni autorizzative di cui all'art. 22 del sopra citato D.Lgs 199/2021.

Tanto premesso, visto, considerato, richiamato e tenuto conto si stabilisce quanto segue.

Art. 1 Norme generali

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di installazione di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da Fonti di Energia Rinnovabili (FER), al rifacimento totale o parziale e alla riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio degli impianti stessi.
2. L'inserimento di detti elementi sul territorio consortile dovrà sempre tenere conto del contesto di inserimento di Aree Produttive Paesaggisticamente ed Ecologicamente Attrezzate (APPEA), come da linee guida 4.4. del PPTR della Regione Puglia.
3. Gli atti amministrativi necessari per l'installazione degli impianti disciplinati dal presente regolamento sono quelli previsti dalla specifica normativa regionale e nazionale.
4. Il presente regolamento integra il vigente quadro normativo delle NTA del PRT consortile e ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
 - Impianti FER: con questa sigla vengono classificate tutte le forme di energia il cui sfruttamento non comporta un impoverimento della loro fonte di origine.
 - Fotovoltaico con solar tracking (biassiale): impianto FV dinamico che, inseguendo il sole, produce energia elettrica.

1. I proponenti la realizzazione e l'esercizio di impianti FER devono possedere i requisiti soggettivi previsti per gli imprenditori commerciali dalla legislazione vigente e, nel caso in cui siano costituiti in forma di società, debbono avere come scopo sociale la realizzazione e la gestione di impianti FER.

Art. 5 Autorizzazione Unica e nulla osta consortile

1. Per la realizzazione degli impianti FER nelle aree individuate nella tavola grafica (allegato 1), i proponenti di cui all'art. 4 del presente regolamento dovranno acquisire l'Autorizzazione Unica, comprensiva del nulla osta consortile di cui alle NTA del PRT consortile, secondo le prescrizioni del quadro normativo richiamato in premessa e ss.mm.ii.

Art. 6 Identificazione delle aree

1. Le aree consortili individuate nella tavola grafica (allegato 1), vengono identificate come di seguito:
 - A – aree di proprietà privata, destinate ad interventi di interesse pubblico e di grandi dimensioni meglio specificato nel successivo art. 8, comma 1;
 - B – aree di proprietà privata, destinate ad interventi da parte di promotori privati di cui al successivo art. 9;
 - C – aree di proprietà consortile, destinate ad interventi autonomi ovvero concessori di cui al successivo art. 8, comma 3;
 - D – aree di proprietà privata, ricadenti in zona produttiva urbanizzata, destinate ad interventi autonomi di consumo dell'energia autoprodotta all'interno di opifici industriali esistenti ovvero da realizzarsi, di cui al successivo art. 10.

2. All'interno della zona industriale di Brindisi il Consorzio dispone già di aree di proprietà, nelle quali poter installare impianti FER, di cui alla lettera "C" del precedente comma.
3. In tutte le aree, di cui al comma 1 del presente articolo, si potranno realizzare iniziative volte a costituire comunità energetiche, dimensionate in base all'autoconsumo delle imprese richiedenti.

Art. 7 Criteri generali, tipologie di impianti e istanze già pervenute per l'insediamento di impianti FER

1. Nelle aree individuate alla tavola grafica allegata (allegato 1) sarà possibile l'iniziativa autonoma da parte del Consorzio ASI di Brindisi ovvero da parte di proponenti privati, per le tipologie impiantistiche FER di seguito elencate a titolo meramente semplificativo e non esaustivo:
 - FV con solar tracking (biassiale);
 - FV statico;
 - Eolico;
 - Agrivoltaico;
 - Digestione Anaerobica;
 - Idrogeno Verde
 - Geotermico
2. Le istanze per la installazione di impianti ad alimentazione FER presentate da proponenti privati alla data del 31.12.2021, in tutte le aree di cui all'allegato 1 saranno equiparate da questo Consorzio come iniziative da parte di soggetti privati e valutate

ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e 10 del presente Regolamento e delle disposizioni di legge richiamate in premessa e ss.mm.ii.

Art. 8 Iniziative da parte del Consorzio ASI di Brindisi in aree A e C

1. **Nel caso di iniziative in area A di cui all'allegato 1**, nel pieno rispetto di tutte le norme già esistenti, così come previsto nelle NTA del PRT consortile, il Consorzio ASI procederà ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, all'esperimento di una procedura di gara aperta per la ricerca del miglior progetto per la produzione di energia da impianti FER da realizzarsi, con aggiudicazione ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016.

Al termine della procedura di cui al comma 1 il Consorzio valuterà, secondo i criteri previamente stabiliti nei relativi documenti di gara (bando, disciplinare di gara ecc.), il progetto maggiormente meritevole per l'installazione di tipologie di cui al comma 1 dell'art. 7, ed all'operatore economico titolare del progetto ne assegnerà l'area, attivando la relativa procedura di esproprio per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento Suoli consortile Rep. n. 698 del 12.07.1999.

2. **Nel caso di iniziative in area C di cui all'allegato 1**, nel pieno rispetto di tutte le norme già esistenti, così come previsto nelle NTA del PRT consortile, il Consorzio ASI procederà attraverso iniziativa autonoma ovvero affidando in concessione temporanea ad un soggetto gestore (concessionario) l'area di proprietà al fine di installare le tipologie di cui al comma 1 dell'art. 7.
3. Per le iniziative di cui al primo e terzo comma del presente articolo il proponente potrà derogare all'indice di copertura del suolo previsto dalle NTA del PRT consortile.
4. A valle delle procedure esposte ai commi 1 e 3 del presente articolo si provvederà alla sottoscrizione di una convenzione, tra il Consorzio ASI e il soggetto aggiudicatario o

concessionario di cui all'art. 11 del presente regolamento e alle successive condizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

5. Il contributo per l'istruttoria del progetto, da versare contestualmente alla presentazione delle pratiche di richiesta di nulla osta consortile è determinato in €. 1.500,00 oltre IVA come per legge, da versare mediante bonifico su Conto Corrente del Consorzio ASI.

Art. 9 Iniziative da parte di soggetti privati in area B

1. **Nel caso di iniziative di proponenti privati in area B** di cui all'allegato 1, la relativa progettazione degli impianti dovrà rispettare tutte le norme già esistenti per la zona oggetto di intervento, così come previsto nelle NTA del PRT consortile. Per il rilascio del nulla osta consortile si rimanda a quanto previsto dall'art. 14 delle NTA del PRT consortile.
2. Per le iniziative di cui al presente articolo il proponente potrà derogare all'indice di copertura del suolo previsto dalle NTA del PRT consortile.
3. Il contributo per l'istruttoria del progetto, da versare contestualmente alla presentazione delle pratiche di richiesta di nulla osta consortile è determinato in €. 1.500,00 oltre IVA come per legge, da versare mediante bonifico su Conto Corrente del Consorzio ASI.
4. Nel caso in cui l'iniziativa non sia intrapresa dal proprietario e/o possessore del suolo, il Consorzio qualora ne sussistano le condizioni, azionerà la relativa procedura di esproprio per pubblica utilità di cui al D.P.R. 327/2001 e ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento suoli consortile Rep. n. 698 del 12.07.1999.
5. A valle della procedura del presente articolo si provvederà alla sottoscrizione di una convenzione, tra il Consorzio ASI e il proponente privato, di cui all'art. 11 del presente

regolamento e alle successive condizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 10 Iniziative da parte di soggetti privati in area "D"

1. Nel caso di iniziative di proponenti privati in area "D" di cui all'allegato 1, così come meglio identificate al comma 1) dell'art. 6 del presente Regolamento, la relativa progettazione degli impianti dovrà rispettare tutte le norme già esistenti per la zona oggetto di intervento, così come previsto nelle NTA del PRT consortile. Per il rilascio del nulla osta consortile si rimanda a quanto previsto dall'art. 14 delle NTA del PRT consortile.
2. Per le iniziative di cui al presente articolo il proponente potrà derogare all'indice di copertura del suolo previsto dalle NTA del PRT consortile.
3. Il contributo per l'istruttoria del progetto, da versare contestualmente alla presentazione delle pratiche di richiesta di nulla osta consortile è determinato in €. 1.500,00 oltre IVA come per legge, da versare mediante bonifico su Conto Corrente del Consorzio ASI.

Art. 11 Convenzione

1. Il Consorzio ASI, in tutti i casi rappresentati agli artt. 8 e 9, sottoscriverà con il soggetto aggiudicatario, concessionario o proponente privato, apposita convenzione (allegato 2) da registrarsi e trascriversi alla conservatoria dei RR.II.
2. La convenzione resterà vincolante per gli impianti realizzandi. Utilizzi difformi da quanto assentito in convenzione o variazioni di destinazione anche parziali, non saranno possibili se non previa modifica della convenzione.
3. Il trasferimento degli immobili e degli impianti realizzati non sarà consentito se non previa sottoscrizione di nuova convenzione tra il Consorzio ASI e il soggetto acquirente.

4. All'atto della firma della convenzione il soggetto proponente dovrà versare a favore del Consorzio ASI il contributo per la realizzazione delle infrastrutture consortili e per la promozione delle aree attrezzate, come previsto dall'art. 15 del vigente Regolamento suoli, commisurato all'importo unitario, per metro quadrato di superficie fondiaria, vigente al momento della presentazione dell'istanza, aggiornato all'indice ISTAT e stabilito con Delibera del CdA.
5. La convenzione dovrà prevedere, pena nullità, le condizioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del presente regolamento.

Art. 12 Dismissioni e ripristino dei luoghi relativamente agli impianti FER

1. La Convenzione di cui all'art. 11 deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto stesso.
2. Al fine di fornire le adeguate garanzie della reale fase di dismissione degli impianti FER, i progetti di cui agli artt. 8 e 9 e la relativa convenzione di cui all'art. 11 del presente regolamento dovranno prevedere la presentazione di una polizza fideiussoria rilasciata da un intermediario bancario o da una primaria compagnia assicurativa in favore dell'amministrazione procedente, ovvero qualora da quest'ultima non richiesta in favore del Consorzio ASI di Brindisi.
3. Resta comunque salva, e dovrà farsene espressa menzione nella convenzione, la facoltà per il Consorzio, in virtù dell'art. 63 L. 23.12.98, n.448, di riacquisire la proprietà del suolo e/o degli impianti realizzati nella ipotesi di cui all'art. 4 del Regolamento Suoli.

Art. 13 Compensazioni ambientali

1. La convenzione di cui all'art. 11 dovrà prevedere, per tutti gli impianti di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, misure compensative da destinare a interventi di

miglioramento ambientale e di riequilibrio ambientale-territoriale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, consistenti nella realizzazione del verde (piantumazione di specie arboree e erbacee autoctone) nella misura di almeno il 10% della superficie fondiaria dell'area di intervento, sulla medesima area ovvero su aree da individuarsi all'interno delle zone verdi di rispetto così come classificate dal PRT consortile.

Art. 14 Royalty

1. La convenzione di cui all'art. 11 dovrà prevedere, per tutti gli impianti di cui agli artt. 8 e 9 del presente regolamento, in favore del Consorzio ASI, una royalty pari all'1% del valore dell'energia annualmente prodotta nelle aree di cui all'allegato 1.
2. Il controvalore in euro, da corrispondersi annualmente al Consorzio, è rapportato al costo unitario, riconosciuto per l'energia da immettere in rete, stabilito dall'autorità preposta nell'anno di riferimento.
3. L'importo percentuale da riportare nella convenzione con il soggetto proponente, sarà versato in favore del Consorzio ASI, pena l'immediata risoluzione della convenzione, per ogni anno di esercizio dell'impianto FER, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.

Art. 15 Entrata in vigore

1. Le presenti disposizioni attuative entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione sull'albo pretorio consortile.

CONSORZIO A.S.I. – BRINDISI
 CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
 ENTE PUBBLICO ECONOMICO



**INDIVIDUAZIONE DELLE AREE UTILIZZABILI PER L'INSTALLAZIONE
 DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA RINNOVABILE**

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PER INSTALLAZIONI FER

Responsabile del procedimento: Ing. GIORGIO RUBINO

PROGETTA: S.A.S. Di Giorgio Rubino
 Ing. Giuseppe SOTTO
 Uff. Consente
 Consorzio A.S.I. Brindisi
 Consorzio A.S.I. Brindisi
 Consorzio A.S.I. Brindisi

VERBA: Data: Marzo 2007
 Foglio 2



LEGENDA SUB-ZONE

- AREA "A" - GRANDI IMPIANTI - Superficie = 115 Ha
- AREA "B" - Area Proprietà privata - Superficie = 138 Ha
- AREA "C" - Area Proprietà consorzio
- AREA "D" - Area Proprietà privata "ZONA urbanizzata"

